

Pubblicato il 20/02/2025

N. 03799/2025 **REG.PROV.COLL.**  
N. **01234/2025 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2025, proposto da

Jacopo Martani, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Andena, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;

***contro***

Ministero Dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione,*

- del decreto del Direttore Generale del MIM - USB Lombardia AOODRLO n. 3605 del 26.11.2024, con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla partecipazione per la classe di concorso A027 alla procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore Generale del MIM AOODPIT n. 2575 del 6.12.2023;
- dello stesso decreto MIM - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per il personale scolastico, AOODPIT n. 2575 del 6.12.2023, per la parte in cui, all'art. 4 relativo ai requisiti di ammissione al concorso, rinvia al possesso di un titolo di studio coerente alle classi di concorso vigenti se e nel caso in cui si debba perciò intendere far riferimento, ai fini della succitata coerenza, al D.P.R. 14.2.2016 n. 19 - Tabella A quanto alla citata classe di concorso A027;
- occorrendo e negli stessi termini di cui sopra dell'art. 3 del decreto MIM 26.10.2023 n. 205, in quanto richiamato dal provvedimento di esclusione, che dispone in merito ai requisiti di ammissione similmente al decreto MIM n. 2575/2023;
- del D.P.R. 19/2016 - allegato Tabella A, per la parte in cui non contemplava la laurea in ingegneria elettrica tra i titoli di accesso per l'insegnamento sulla classe di concorso A027 "Matematica e Fisica", se e nella misura in cui lo stesso non debba intendersi già annullato in parte qua con effetti ex tunc et erga omnes dalla sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione III bis, 18.5.2022 n. 6360, divenuta definitiva;
- dei verbali e delle operazioni di ammissione compiute nonché degli atti istruttori tutti, allo stato ignoti, preordinati o da cui risulti la motivazione della sua esclusione;
- per quanto occorra, della nota del MIM - USB Lombardia in data 19.11.2024 con la quale è stato avviato il procedimento di esclusione e della replica alle osservazioni presentate dal ricorrente, comunicata a quest'ultimo in data

25.12.2024;

in parte qua

di tutti gli atti presupposti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, siccome attuativi dell'esito della procedura e, in particolare:

- dell'elenco degli esclusi allegato all'anzidetto decreto n. 3605/2024;
- del decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 3609 del 27.11.2024 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva di merito per la Regione Lombardia del concorso di cui si tratta e la graduatoria allo stesso allegata;
- del decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 3623 del 28.11.2024 di rettifica della graduatoria anzidetta;
- del decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 3771 del 16.12.2024 recante l'individuazione dei destinatari di contratto a decorrere dall'a.s. 2024/2025 sulla classe di concorso A027 a seguito di rinunce e scorrimenti, parzialmente modificato con decreto 13.1.2025 n. 1501;
- di tutti gli avvisi di manifestazione di interesse e delle convocazioni con cui sono state disposte le procedure di interpello per le assegnazioni di incarichi, nella parte e nella misura in cui hanno escluso il ricorrente, nonché di tutte le eventuali ulteriori integrazioni e rettifiche della graduatoria finale, allo stato ignote al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa

relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

3. Considerato che ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4 d.l. n. 68/22, è parte necessaria del presente giudizio anche il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

4. Ritenuto, quindi, necessario, ai sensi dell'art. 12 *bis* citato, ordinare la notifica del ricorso anche nei confronti del predetto Ministro nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi cinque giorni;

5. Ritenuto di accogliere la domanda formulata dalla parte ricorrente di rimessione in termini per la notifica ad almeno un controinteressato;

6. Vista l'istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

7. Visto l'elevato numero delle parti interessate;

8. Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

9. Ritenuta, altresì, la necessità, al fine del decidere, di chiedere all'Amministrazione intimata articolati chiarimenti scritti sui fatti di causa e ritenuto di assegnare alla stessa termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione,
- dispone la notifica all'Amministrazione indicata in motivazione,
- autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami" nei termini e con le modalità di cui in motivazione,
- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione assegnando all'Amministrazione termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;
- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 18 marzo 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Francesca Dello Sbarba**

**IL PRESIDENTE**

**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**